

COMUNE DI ORTONA

Provincia di Chieti

Schema - Convenzione ai sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971 n.865 fra il Comune di ORTONA e l'Azienda Territoriale per l'Edilizia di Chieti per la concessione e la regolamentazione del diritto di superficie su area individuata ai sensi dell'art. 50 della Legge 865/1971 e art. 8 della Legge 247/74. Programma costruttivo Legge n. 94/82 e Legge n. 457/78 quadriennio 82/85.

* * * * *

L'anno duemilaquindici, il giorno _____ del mese di _____ in ORTONA e nella Residenza Comunale, avanti a me Dott.ssa Mariella COLAIEZZI, Segretario del Comune di Ortona, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa e nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del T.U.E.E.LL. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, avendo i comparenti rinunciato di comune accordo e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, sono convenuti i Signori:

- Ing. Nicola PASQUINI nato a Treglio (CH) il 04/12/1962, il quale interviene ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.E.LL approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nella sua qualità di Dirigente del Comune di Ortona per incarico del Sindaco del comune predetto, in prosieguo chiamato "Comune", in esecuzione della delibera consiliare n. 361 del 17/10/1983 esecutiva ai sensi di legge, e Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____ esecutiva, allegata in copia al presente atto sotto la lettera "A"

e

- Dott.ssa Giuseppina DI TELLA, nata a Toronto (Canada) il 25/11/1958, il quale interviene nella sua qualità di Direttore dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia di Chieti, ex IACP, via S. Olivieri 59, in prosieguo chiamato "A.T.E.R." – che agisce in esecuzione della delibera del Commissario n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge allegata in copia al presente atto sotto la lettera "B";

PREMESSO

- che il Consiglio Regionale d'Abruzzo con deliberazione n.116/7 del 20.7.1983, ha approvato il piano delle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica;
- che fra le dette localizzazioni è compreso il Comune di Ortona con uno stanziamento di € 519.449,77, per l'attuazione di un programma di Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi della Legge 94/82 e Legge n. 457/78 quadriennio 82/85;
- che l'ex I.A.C.P., ora A.T.E.R., ha inoltrato istanza al Sindaco del Comune di ORTONA in data 17/10/1983 prot. n. 9734, per l'individuazione e l'assegnazione dell'area da scegliersi tra quelle urbanizzate con caratteristiche idonee alla realizzazione dell'intervento, ai sensi del 1° comma dell'art. 50 della Legge 865/1971, per la realizzazione di n. 23 alloggi per una volumetria residenziale presunta di mc. 6.900;
- che lo stanziamento sopra indicato è la somma massima che l'A.T.E.R. ha a disposizione per la realizzazione dell'insediamento residenziale, essendo esso omnicomprendivo delle spese sia per la costruzione degli alloggi, che per il pagamento del corrispettivo del diritto di superficie;
- che in attuazione del disposto dell'art. 50 della Legge 865/1971, a favore dell'I.A.C.P. di Chieti ora A.T.E.R. è stata deliberata dal Consiglio Comunale nella seduta del 17/10/1983, n. 361, l'assegnazione dell'area estesa complessivamente mq. 3.120;

tutto ciò premesso, e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le costituite parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Comune di ORTONA concede all'A.T.E.R. il diritto di superficie di cui agli artt. 952 e segg. del Codice Civile sul terreno residenziale avente superficie di mc. 3.120 compreso sui lotti del PEEP contraddistinti con i numeri 23 e 24 del Piano di Zona approvato con decreto del Presidente Giunta Regionale n. 2761 del 18/10/1972 (Foglio n. 24, particella n. 171).

Il diritto come sopra viene consentito sull'area individuata nel Catasto Terreni del Comune di ORTONA al foglio di mappa n. 24 particella 171 Qualità/Classe Ente Urbano della superficie di mq. 3.120= (are 31 e centiare 20).

Detta area è colorata in rosso sulla planimetria che, allegata sotto la lettera "C", forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il diritto di superficie come sopra concesso si intende esteso alla utilizzazione del sottosuolo nei limiti necessari all'esecuzione delle opere previste dal progetto approvato dal Comune.

L'area sopra descritta è pervenuta in proprietà del Comune mediante attuazione di procedura espropriativa iniziata in data 15/03/1984 e successiva cessione bonaria con verbale di amichevole convenzione redatta con le ditte proprietarie.

ARTICOLO 2

La durata della concessione di cui al precedente art. 1 viene fissata in 99 anni a partire dalla data di acquisizione del lotto di terreno e potrà essere rinnovata, dall'A.T.E.R. o suoi aventi causa, secondo quanto previsto dal successivo art. 10.

ARTICOLO 3

Nessun corrispettivo per la concessione del diritto di superficie viene convenuto, conformemente alla delibera Comunale n. 361 del 17/10/1983.

ARTICOLO 4

Sull'area indicata al precedente art. 1 sono stati realizzati alloggi aventi le caratteristiche costruttive e tipologiche che risultano dalla normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica e dagli strumenti urbanistici del Comune concedente e comunque conformi al progetto approvato dal Comune di Ortona.

ARTICOLO 5

Gli alloggi realizzati sono stati assegnati in locazione a norma di legge ed i criteri per la determinazione dei canoni e la loro revisione periodica saranno stabiliti in conformità alla normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica.

ARTICOLO 6

Le opere di urbanizzazione sono state realizzate dal Comune di Ortona e sono risultate ultimate e completamente agibili al momento della consegna degli alloggi agli aventi diritto.

ARTICOLO 7

I lavori di costruzione degli alloggi sono stati iniziati e completati nei termini stabiliti dalla delibera consiliare n. 361 del 17/10/1983, entro 3 anni dalla notifica della concessione edilizia.

ARTICOLO 8

L'A.T.E.R. dichiara di prendere atto a tutti gli effetti che, ai sensi del 14° comma dell'art. 35 della Legge 865/1971, le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella presente convenzione.

ARTICOLO 9

La convenzione è rinnovabile alla sua scadenza per un uguale periodo, salvo soltanto il caso in cui ostino motivi di carattere urbanistico e di pubblica utilità.

L'A.T.E.R. per sé e suoi aventi causa, prende atto a tutti gli effetti che i criteri per la determinazione del corrispettivo che sarà dovuto all'atto del rinnovo della concessione previsto dal precedente comma sono stati determinati nella deliberazione del Consiglio Comunale richiamata nel precedente articolo.

ARTICOLO 11

I componenti autorizzano la trascrizione di presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Chieti ed il Comune concedente rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale sollevando il Sig. Conservatore da ogni responsabilità

ARTICOLO 12

Le spese e tasse del presente atto e sue inerenti e conseguenti, sono a carico dell'A.T.E.R., il quale intende avvalersi delle agevolazioni fiscali previste dalle vigenti norme in materia (art. 32 del D.P.R. 29.9.1973, n. 601), poiché il corrispettivo della concessione non è soggetto ad IVA.

ARTICOLO 13

Le parti, a tutti gli effetti, eleggono il proprio domicilio come segue:

- il Comune di ORTONA presso la Residenza Municipale;
- l'A.T.E.R. presso la propria sede in Chieti, via S. Olivieri 59;

La presente convenzione, unitamente agli allegati, viene firmata come appresso dai contraenti e da me Segretario rogante.

Il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia in n. ____ fogli di carta resi legali mediante l'apposizione di marche da bollo, occupa n. ____ pagine fin qui.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE
Ing. Nicola Pasquini

IL DIRETTORE DELL'A.T.E.R. DI CHIETI
Dott.ssa Giuseppina Di Tella

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariella Colaiezzi



N=77100

E=10300

Particella: 8(Estratto di mappa non aggiornato)

map. 3170

23-Giu-2006 10:02
 Prot. n. CH0075140/2006
 Scala originale: 1:2000
 Dimensione cornice: 776.000 x 552.000 metri
 Comune: ORTONA
 Foglio: 32
 Richiedente: FG 24 PAG. 177